

<i>m.d.g.</i> <b>TRIBUNALE DI PIACENZA</b> 03303202202		
N. <b>469</b>		
<b>10 APR. 2021</b>		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottoscrittura	

## CONVENZIONE

**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67, E DEL DECRETO MINISTERIALE 10 GIUGNO 2015 (approvata con delibera di Giunta Municipale n. 11 del 09/02/2021)**

### Premesso

- che l'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, prevede l'applicabilità, su richiesta dell'imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che alla prestazione di tale attività può altresì essere subordinata la sospensione condizionale della pena se il condannato non si oppone, ai sensi dell'art. 165 c.p., come modificato dalla l. 145/04 e dalla legge n.120/2010;
- che la Legge del 29 luglio 2010 nr. 210 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada **che prevedono**, per talune fattispecie delle norme citate, **che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000 nr. 274**, consistente, nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova. Il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell'art. 550 co.2 c.p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. A norma dell'art. 464 quater c.p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell'imputato e con il programma di trattamento predisposto dall'UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo. Tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 168 bis co. 3 c.p.)
- che l'art. 73, ai commi 5 bis e 5 ter, DPR n. 309 del 1990 (Testo Unico Stupefacenti), prevede ipotesi di applicazione dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le

amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- che il Regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall'art. 8 della legge n. 67 del 2014, adottato in data 10 giugno 2015 e pubblicato nella G.U. in data 2 luglio 2015 conferma all'art. 2 che l'attività non retribuita a favore della collettività è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicate nell'art. 1 co. 1

- che il suddetto regolamento all'art. 2 comma 2 prevede altresì che la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato ai sensi dell'art. 54 del citato decreto legislativo e pertanto la presente convenzione si applica anche a coloro che sono messi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p.

- che è stato manifestato interesse alla stipula della convenzione da parte del COMUNE DI ALTA VAL TIDONE il quale rientra tra quelli indicati nell'art. 168 bis c.p. e nell'art.54 del citato decreto legislativo;

**tutto ciò premesso,**

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della **Dr. Stefano Brusati, Presidente del Tribunale di Piacenza** con sede in Piacenza, Via del Consiglio n.12, CF: 80013550332, giusta la delega di cui in premessa e il **COMUNE DI ALTA VAL TIDONE** con sede in Via Roma, 28 Loc. Nibbiano, CF/PIVA: 01749870331 sopra indicato, nella persona del Sindaco pro-tempore, **Sig. FRANCO ALBERTINI**, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

Il COMUNE DI ALTA VAL TIDONE consente che **n. 6 persone (preferibilmente residenti nel Comune di ALTA VAL TIDONE) messe alla prova ai sensi dell'art. 168 bis c.p. e/o condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa come richiesto dalla normativa vigente, prestino presso di sé la attività non retribuita in favore della collettività. Il COMUNE DI ALTA VAL TIDONE specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:**

- **in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale; (solo per i Comuni)**
- **Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi, giardini e patrimonio ambientale (taglio erba con attrezzature meccaniche, tosatura siepi, diserbo manuale aiuole, pulitura vialetti e aree verdi da rifiuti e spollonatura);**
- **Lavori di manutenzione ordinaria dei beni demaniali, attività di pulizia e spazzamento delle aree pubbliche, pulizia degli immobili di proprietà comunale;**
- **Attività di supporto alle prestazioni del Servizio Sociale;**



***Il Comune di ALTA VAL TIDONE garantisce lo svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività nei seguenti giorni della settimana:  
dal lunedì al sabato e nella fascia oraria dalle ore 7,00 alle ore 13,00 nel periodo estivo e dalle ore 7,30 alle 13,30 nel periodo invernale, da concordare in base alle esigenze dell'Ente locale e del condannato.***

#### Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità con riferimento a quanto indicato all'art. 1.

L'articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato. La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

#### Art. 3

IL COMUNE DI ALTA VAL TIDONE, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- **VALOROSI GABRIELE Funzionario Responsabile Ufficio Tecnico Comunale**
- **CROCI ANTONELLA Funzionario Responsabile Ufficio Servizi Istituzionali e al Cittadino**

IL COMUNE DI ALTA VAL TIDONE si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominati ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il COMUNE DI ALTA VAL TIDONE s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'imputato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dal COMUNE DI ALTA VAL TIDONE, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

IL COMUNE DI ALTA VAL TIDONE si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.



Art. 5

E' fatto divieto al COMUNE DI ALTA VAL TIDONE di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del COMUNE DI ALTA VAL TIDONE l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Il COMUNE DI ALTA VAL TIDONE ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'U.E.P.E le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad esempio se egli, senza giustificato motivo non si reca nel luogo dove svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc.) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater c.p..

Terminata l'esecuzione della pena i soggetti incaricati di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, di cui all'articolo 3 della presente convenzione, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del COMUNE DI ALTA VALTIDONE

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di TRE anni a decorrere dalla data della stipula e sarà rinnovabile.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale della Giustizia Penale – Ufficio I - Affari legislativi

Si dispone l'inserimento della presente convenzione sul sito internet del Tribunale di Piacenza.

Piacenza,

12/4/2021

IL SINDACO  
Franco Albertini



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE  
Il Presidente del Tribunale  
Dr. Stefano Brusati  
Dott. Stefano BRUSATI